



COMUNE DI LAVIS
GIUNTA COMUNALE

Seduta DEL 28 OTT. 2015

SETTORE: Segreteria Generale

Ufficio Segreteria_S

Li _26/10/2015_

Firma

OGGETTO:

**MODIFICHE STATUTARIE DA PROPORRE A
COMMISSIONE STATUTO**

PROPOSTA COMUNICAZIONE N.

ARCHIVIO COMUNICAZIONI N. 559

Proposta presentata da:

- ☐ Sindaco
☐ Assessore _____
☐ Segretario generale

MODIFICHE STATUTARIE DA PROPORRE A COMMISSIONE STATUTO

Testo comunicazione:

in data 16/09/2015 era stata presentata alla Giunta la presente comunicazione

Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2014 vanno recepite, entro 12 mesi dall'entrata in vigore e quindi entro il 10/12/2015, nello Statuto comunale le novità in materia di democrazia diretta e referendum previste negli art. 17 e 18 della Legge.

La possibilità di modifica dello Statuto si apre per il nostro comune da metà novembre, ovvero 6 mesi dopo le elezioni. (Anche questo limite andrebbe rivisto).

Vi è inoltre la facoltà, ai sensi dell'art. 3 della legge, di prevedere un numero di assessori fino a 5 invece che fino a 4, con la riduzione nel primo caso delle indennità di modo che il costo complessivo non superi ma i la spesa per 4 assessori. Tale possibilità resterebbe tale ed è il Sindaco a poterla sfruttare o meno.

In vista della riunione della commissione Statuto del 03/11/2015 sono state elaborate le seguenti proposte di modifica agli art. 8, 43 e 77:
(barrato il testo cancellato e sottolineato quello aggiunto)

ART. 8 REFERENDUM

1. Possono essere richiesti referendum consultivi, propositivi, abrogativi, in relazione a problemi e materie di competenza e interesse locale. Essi, in relazione all'oggetto, possono essere limitati al capoluogo o a una o più frazioni.
2. Partecipano al referendum :
 - a. gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune o, qualora limitati per bacino territoriale, nelle liste sezionali del capoluogo o della/e frazioni interessate;
 - b. i cittadini residenti nel Comune che al giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
3. Non possono essere riproposti referendum già trattati durante il periodo dello stesso mandato consiliare. Non possono inoltre essere ammesse domande di referendum in materia di tributi locali, tariffe, lavori pubblici già appaltati e servizi già assegnati, Statuto, escluso il caso relativo al referendum confermativo di cui al comma 13, bilancio preventivo e consuntivo, questioni concernenti le persone, la religione, le minoranze etniche, regolamento interno del Consiglio comunale, elezione e nomina degli organi istituzionali del Comune.
4. E' istituito un Comitato dei Garanti composto da tre membri per la verifica della ammissibilità del quesito referendario e per ogni altra incombenza ad esso assegnato dal Regolamento sulla partecipazione. Nel primo semestre del proprio mandato il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri in assegnati, nomina due dei tre componenti il Comitato dei Garanti, esperti in discipline giuridiche. Il terzo componente è nominato entro 30 giorni dal deposito della proposta di referendum dal Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, fra esperti nella materia oggetto del quesito referendario. Del Comitato dei Garanti non possono far parte Amministratori comunali.
5. La richiesta di referendum deve essere presentata da un comitato promotore di almeno 10 elettori ed una volta dichiarato ammissibile del Comitato dei Garanti e sarà ammessa quando venga sottoscritta da un numero di elettori che rappresenti almeno il 10% degli elettori iscritti nelle liste

elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale ovvero di quelli iscritti nelle liste elettorali dell'ambito interessato al referendum stesso, nel caso di referendum limitati alla consultazione nel capoluogo o in una o più frazioni. Il Regolamento fissa modalità e termini per l'attuazione. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

6. Dal momento in cui la proposta di referendum è ammessa, gli Organi dell'Amministrazione devono astenersi da provvedimenti che incidano sostanzialmente sull'oggetto sottoposto a referendum.
7. Il referendum è considerato valido se partecipa alla consultazione un numero di elettori che rappresenti almeno il ~~50% (cinquanta per cento)~~ 25% (venticinque per cento) del corpo elettorale; sarà considerata approvata la proposta referendaria se raggiungerà almeno il 50% (cinquanta per cento) più un voto dei voti validi espressi;
8. Il referendum può essere promosso anche dal Consiglio comunale, con voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
9. Non può essere svolto referendum nei primi sei mesi e negli ultimi sei mesi di attività del Consiglio comunale, né in concomitanza con altre operazioni di voto. Non sono consentiti più di due referendum in un anno, con non più di due quesiti per volta.
10. Nel caso di referendum propositivo il quesito deve indicare le modalità di copertura della spesa conseguente all'eventuale esito positivo del referendum.
11. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica; il Consiglio comunale entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum per adeguarsi all'esito referendario.
12. Entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio dell'ente dello Statuto approvato o delle variazioni allo stesso, può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo del Referendum o delle modifiche referendarie, la proposta viene inviata dal Comitato promotore di cui al comma 5 al Comitato dei Garanti e le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.
13. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

ART. 43 GIUNTA COMUNALE ¹

1. La Giunta comunale opera insieme al Sindaco per l'attuazione dei documenti programmatici votati dal Consiglio.

2. Essa è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori fino a quattro cinque, nominati dal Sindaco. Nel caso in cui vengano nominati cinque assessori l'indennità mensile di carica spettante complessivamente ai cinque assessori corrisponde a quella spettante a quattro assessori secondo la normativa regionale. In questo caso le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco. Non più di due Assessori possono essere scelti fra cittadini non consiglieri, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale e di Assessore comunale. Nella Giunta comunale devono essere presenti assessori di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in Consiglio. La rappresentanza in Giunta di entrambe i generi può essere garantita mediante nomina e la elezione in un cittadino/una cittadina non facente parte del Consiglio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 2 ter della Legge regionale n. 3 del 1994 e successive modificazioni.
3. Gli Assessori non consiglieri hanno gli stessi diritti e doveri degli Assessori nominati in seno al Consiglio. Partecipano al lavoro del Consiglio e delle Commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.
4. La Giunta adotta gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti al Sindaco, al Segretario generale, ai dirigenti incaricati.
1. La Giunta nell'esercizio delle proprie attribuzioni :
 - a) esercita insieme al Sindaco attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite per l'adozione degli atti consiliari; esercita inoltre insieme al Sindaco attività di raccordo con gli Organismi di partecipazione e con i singoli cittadini;
 - b) adotta provvedimenti relativi al personale comunale, non riservati ad altri Organi, al Segretario comunale od a funzionari incaricati, per legge o Regolamento;
 - c) dispone l'accettazione di lasciti e donazioni qualora non comportino per il comune vincoli od aggravii;
 - d) autorizza il Sindaco, o il dirigente o funzionario incaricato, a stare in giudizio ed approva transazioni;
 - e) prende atto dell'ammissibilità delle proposte di referendum; fissa la data per lo svolgimento e determina la copertura della spesa;
 - f) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio;
 - g) approva atti, con relativo impegno di spesa, per la gestione del fondo di rappresentanza, per la concessione dei sussidi o dei contributi comunque denominati, per l'affidamento delle collaborazioni esterne e degli incarichi professionali .
 - h) concede a terzi la locazione e l'uso di beni fatte salve le competenze attribuite al consiglio e ai dirigenti incaricati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali;
 - i) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie per i lavori di somma urgenza;
 - j) presenta, nella circostanza dell'approvazione dello stato d'attuazione dei programmi, il bilancio sociale.

k) fissa le tariffe dei servizi pubblici sulla base dei provvedimenti di Regolamento ed indirizzo del Consiglio comunale.

2. La Giunta altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

- a) fissa, ai sensi del regolamento e di eventuali accordi decentrati, i livelli e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;
- b) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore dei conti.

ART. 77 NORME TRANSITORIE E FINALI ²

1. Fino all'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non in contrasto con le disposizioni del presente Statuto.

2. Le disposizioni di cui agli artt. 28, 30, 37 comma 1, 38 comma 1 e 43 comma 2 nonché l'abrogazione del successivo comma 6 dell'art. 77 nel testo vigente prima delle modifiche in adeguamento alla Legge Regionale 05.02.2013 n. 1, trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore delle ultime modifiche apportate allo Statuto in attuazione di tale legge regionale ³.

3. Lo Statuto aggiornato viene pubblicato sul sito web comunale e trasmesso o stampato in copia a chiunque ne faccia richiesta.

4. L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene a ciascun consigliere comunale, alla Giunta ed a coloro che possono proporre provvedimenti amministrativi a norma dell'art. 9 punto 1 dello Statuto.

5. La revisione dello Statuto o la sua modifica non possono essere proposte ~~nel primo semestre e nel semestre~~ antecedente al rinnovo del Consiglio comunale.

Si chiede alla Giunta il proprio indirizzo in merito a tali modifiche

Lavis, 26/10/2015

Il Segretario Generale
(dott. Mariano Carlini)

² Art. 77 comma 2 e 3 modificato e comma 6 e 7 abrogati con deliberazione consiliare n. 75 di data 16.10.2014
³ Legge n. 1 del 05.02.2013.

MODIFICHE STATUTARIE DA PROPORRE A COMMISSIONE STATUTO

OSSERVAZIONI DELLA GIUNTA: LA GIUNTA APPROVA LA PROPOSTA.
